

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge novella la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61, al fine di renderla coerente con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 33/2013.

In particolare, l'art. 2 novella l'articolo 1 della l.r. 61/2012 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri) e impone a ciascun consigliere regionale di trasmettere entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, oltre alle dichiarazioni già statuite da parte della l.r. 61/2012, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla titolarità di imprese. Il termine dei sessanta giorni è stato inserito per consentire alla pubblica amministrazione di rispettare il termine stabilito dal D. lgs. 33/2013 per la pubblicazione dei dati (tre mesi dalla elezione). La dichiarazione relativa alla titolarità di imprese è necessaria in base a quanto previsto dall'articolo 47 del D. lgs. 33/2013, il quale stabilisce l'applicazione delle sanzioni in esso previste anche in caso di mancata comunicazione della titolarità di impresa. Sul punto si è espressa anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), chiarendo che la titolarità di impresa va considerata parte della situazione patrimoniale. Lo stesso articolo impone altresì la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte anche al di fuori del Consiglio regionale negli ultimi dieci anni. Questo perché, in considerazione del fatto che la l.r. 61/2012 già ne prevede la pubblicazione, si ritiene opportuno introdurre il corrispondente obbligo di comunicazione da parte dei soggetti interessati. Il comma 3 dell'articolo in oggetto, dispone inoltre che i soggetti di cui al comma 1 provvedano altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, disponendo che dell'eventuale mancato consenso sia data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi del successivo articolo 6. Tali disposizioni recepiscono direttamente quanto previsto dall'art.14, comma 1, lett. f), del D.lgs. 33/2013. Infine, l'articolo 1 della legge dispone che un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentri per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, sia tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla surroga. Così facendo si chiarisce che gli adempimenti a carico del consigliere subentrante, già individuati dalla l.r. 61/2012 nei contenuti dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, sono anche quelli indicati al comma 3 dello stesso articolo. Il termine per provvedere viene armonizzato con quello previsto per i consiglieri eletti.

L'art. 3 modifica l'articolo 2 della l.r. 61 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori) ed impone anche per il Presidente della Giunta e per gli assessori il termine di sessanta giorni dalla data della elezione o nomina per trasmettere le dichiarazioni di cui al precedente articolo, comma 1, lettere a), b) e d), disponendo che nel caso in cui il Presidente della Giunta e l'assessore sia scelto fra soggetti candidati al Consiglio regionale debba trasmettere altresì la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i relativi allegati, e l'applicazione dell'articolo 1, comma 4. Il termine dei sessanta giorni è stato introdotto in analogia a quanto stabilito per i consiglieri regionali e con la stessa finalità. L'obbligo di trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), relativa alle spese sostenute e ai finanziamenti ricevuti per la campagna elettorale, è stato introdotto per adeguare la normativa regionale alle previsioni della L. 441/1982, il cui art. 1, dopo la modifica allo stesso apportata dal D. lgs. 33/2013, prevede che anche i componenti della giunta regionale siano soggetti a tutte le disposizioni della legge, compresa quella relativa alla presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute per la propaganda elettorale (e relativi allegati). E' stato, tuttavia, ritenuto di dover limitare tale obbligo di comunicazione agli assessori regionali scelti fra soggetti candidati al consiglio regionale, nella considerazione che gli assessori "esterni" non pongono in essere attività di propaganda elettorale.

L' art. 4 novella l'articolo 3 (Adempimenti in corso di mandato), introducendo un comma 1 bis che prevede che il Presidente della Giunta depositi la documentazione del comma 1 presso i competenti uffici della Giunta e disponendo al comma 2 l'obbligo per i consiglieri, il Presidente della Giunta e gli assessori di dichiarare tutti i finanziamenti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali , servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00. Viene introdotto poi il comma 2 bis che impone ai consiglieri, al Presidente della Giunta e agli assessori di trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro il termine di tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico. Con tale disposizione si impone la trasmissione di dati che l'amministrazione è obbligata a pubblicare ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 33/2013. Ritenuto che la finalità di tale pubblicazione risieda nella tempestiva conoscenza degli incarichi ricoperti da consiglieri e assessori regionali nel corso del loro mandato, è stato introdotto (pur non previsto dalla norma nazionale) un preciso termine per l'adempimento, che consenta l'aggiornamento tempestivo delle informazioni pubblicate.

Il successivo art. 5 interviene sull'articolo 4 (Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa.) prevedendo, a carico dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, l'obbligo di presentare, entro sessanta giorni dalla elezione o dalla nomina, una dichiarazione illustrativa della propria situazione associativa e dispone, all'ultimo comma, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 5.

L'art. 6 novella l'articolo 5 (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali) confermando l'istituzione della anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali, adesso anche del Presidente della giunta, con l'assicurazione, tuttavia, del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 33/2013. Tale coordinamento infatti è necessario per armonizzare la presenza della sezione "anagrafe pubblica" con la sezione "amministrazione trasparente", obbligatoriamente prevista dal d.lgs. 33/2013 come sede dei contenuti oggetto di pubblicazione sulla base dello stesso decreto. Viene specificato che, per quanto riguarda il Presidente della Giunta regionale, la tenuta dell'anagrafe è curata dalla Giunta regionale, in modo tale da assicurare la pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta nella stessa sezione dove vengono pubblicati quelli degli assessori, conformemente ai rilievi di ANAC.

Il successivo art. 7 interviene sull'articolo 6 della l.r. 61/2012 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri) disponendo, entro tre mesi dalla elezione, la pubblicazione, nell'anagrafe pubblica, dei seguenti dati dei consiglieri:

- a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo (come previsto da art. 14, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013);
- b) il curriculum (come previsto da art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013);
- c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
- d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013);
- e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013);
- f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013);

- g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. e) del d.lgs. 33/2013);
- h) la dichiarazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013);
- i) la dichiarazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite; (come previsto da art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013);
- l) la dichiarazione e dagli allegati di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c) (come previsto da art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013);
- m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;
- n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
- o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all' articolo 4;
- p) l'elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
- q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei i voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo prevede inoltre che il Consiglio regionale pubblichi al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. Il nuovo articolo 6 dispone, infine, l'acquisizione d'ufficio dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q) da parte delle competenti strutture del Consiglio regionale, ritenendo inopportuno porre a carico dei consiglieri la trasmissione di dati già in possesso dell'amministrazione regionale, e la pubblicazione dei dati di cui al comma 1, per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli della lettera h) che si pubblicano solo in costanza di mandato. L'articolo dispone, infine, che le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, siano pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso. La norma regionale viene così adeguata al regime di pubblicazione previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

L'art. 8 sostituisce l'articolo 7 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori) imponendo alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la pubblicazione, nell'anagrafe pubblica, dei dati di cui al precedente articolo 6 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale, per il Presidente della Giunta regionale e dei dati di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e dell'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per ciascun assessore.

Analogamente a quanto previsto all'articolo 6 per i consiglieri, si dispone che la Giunta regionale pubblichi al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. Anche per gli assessori trovano poi applicazione le disposizioni relative all'acquisizione d'ufficio dei dati e della pubblicazione dei medesimi.

L'art. 9 novella l'articolo 8 (Aggiornamenti e variazioni) ed impone adesso l'obbligo di dichiarazione delle variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione e delle variazioni relative agli altri dati contenuti nell'anagrafe pubblica, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n). Il riferimento all'ultima dichiarazione, anziché all'anno precedente, è stato introdotto per facilitare la presentazione e la lettura dei dati, che risultano così più intelligibili. Vengono esclusi dall'aggiornamento i dati relativi agli incarichi

elettivi e cariche ricoperte negli ultimi dieci anni prima della elezione/nomina (dichiarati in seguito all'entrata in carica), in quanto non suscettibili di variazioni. La norma prevede poi l'aggiornamento dei dati anche a seguito della cessazione dalla carica. In tal modo la norma si conforma alle previsioni del d.lgs. 33/2013 e innova la disciplina già presente nel testo vigente della l.r. 61/2012, in base al quale non è previsto alcun aggiornamento dei dati in seguito alla cessazione dalla carica.

L'art. 10 interviene sull'articolo 9 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica) estendendo anche a tutte le variazioni dei dati di cui agli articoli 6 e 7 intervenute dopo l'ultima attestazione l'obbligo di deposito della relativa dichiarazione, ad eccezione di quelli acquisiti d'ufficio e di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), in modo tale da garantirne la pubblicazione a cura dell'amministrazione regionale.

Il successivo art. 11 novella l'articolo 10 (Diffida e sanzioni amministrative) disciplinando il procedimento e l'entità delle sanzioni amministrative da applicare in caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 4, 8 e 9 da parte di un consigliere o di un componente della Giunta, prevedendo: 1) che il Presidente del Consiglio regionale diffidi il consigliere ad adempiere entro i venti successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dia notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile; 2) che il Presidente della Giunta regionale diffidi il componente della Giunta ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dia comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne darà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile. Al riguardo si evidenzia che il termine entro il quale adempiere in caso di diffida decorre dalla data della diffida stessa e non dal termine originario dell'adempimento.

L'articolo dispone inoltre che l'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2 comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione. Per l'accertamento e la contestazione della sanzione da parte dei dirigenti delle strutture di Giunta e Consiglio competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali si rinvia alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Infine, la norma dispone che la sanzione sia applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni e che i relativi provvedimenti siano pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori. In tal modo Regione Toscana ha emanato le proprie disposizioni in attuazione dell'articolo 47 del d.lgs. 33/2013 e sulla base di quanto stabilito da CIVIT (ora ANAC) nella propria delibera n. 66/2013.

L'art. 12 novella l'articolo 11 della l.r. 61 (Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana) estendendo agli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 9, comma 1, la pubblicazione nell'anagrafe pubblica e sul BURT a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale, per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori. La norma viene così adeguata a quanto già previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 11 della L. 441/1982.

L'art. 13 interviene sull'articolo 12 della l.r. 61 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia) aggiungendo fra i soggetti tenuti a trasmettere le dichiarazioni disposte dalla legge medesima, in quanto carica istituzionale di garanzia, il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, di cui alla legge regionale

10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e prevede l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio di cui al precedente articolo 10. Viene inoltre previsto che i dati siano pubblicati sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

L'art. 14 interviene sull'articolo 13 della l.r. 61 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società), al comma 1 disponendo che i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n.5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche, i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento ed i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00 siano tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l. r. 5/2008. Nel caso di enti e aziende dipendenti dalla Regione e nel caso di enti o aziende pubbliche, si specifica che i soggetti tenuti agli adempimenti dell'articolo 13 sono i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati ed i direttori generali, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 della L. 441/1982. Per l'individuazione degli enti dipendenti si rinvia ai criteri presenti nella l.r. 5/2008.

Infine, il comma 6 l'articolo 13 della l.r. 61 è sostituito disponendosi che per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina e che la decadenza sia dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti. La sanzione della decadenza dalla nomina è quindi mantenuta nel solo caso di inadempienza nonostante diffida e non anche in caso di infedeltà delle dichiarazioni.